

COMUNE DI VERBANIA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ACCESSO A PRESTAZIONI
SOCIALI AGEVOLATE**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 35 del 7 marzo 2003**

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO A PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

ART. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento individua, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate erogate dal Comune di Verbania.

ART. 2

Ambito di applicazione

1. Per prestazioni sociali agevolate si intendono:
 - a) Gli interventi e servizi sociali di cui alla legge del 8 novembre 2000, n.328;
 - b) I servizi a domanda individuale;
 - c) Le agevolazioni tariffarie o di fiscalità locale; erogate dall'amministrazione comunale.
2. Alle prestazioni di cui al comma 1 si aggiungono quelle previste e regolate da normative nazionali e/o regionali (Legge 448/98 art. 27 Fornitura gratuita libri di testo, art. 65 Assegno per nuclei familiari numerosi, art. 66 Assegno di maternità; Legge 431/98 art. 11 Contributi a sostegno della locazione; Legge 62/2000 Borse di studio , e similari) per le quali l'amministrazione comunale assuma, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109 e successive modificazioni, la veste di ente erogatore. Per tali prestazioni si fa rinvio alla specifica normativa attuativa di livello nazionale o regionale. Il presente regolamento si applica a queste solo per le prescrizioni a carattere organizzativo.

ART. 3

Regolamenti dei servizi

1. La Giunta Comunale provvede, con proprio atto, ad emanare regolamenti di settore per l'accesso agevolato alle prestazioni di cui al comma 1. dell'art. 2. I regolamenti devono contenere:
 - a) Definizione dei servizi o delle agevolazioni
 - b) Modalità di accesso
 - c) Partecipazione ai costi
 - d) Particolari applicazioni del calcolo della situazione economica equivalente con riferimento al nucleo familiare;
2. Alla emanazione di tali regolamenti è pure demandata la individuazione dei servizi a completa gratuità e delle relative soglie di accesso.

ART. 4

Integrazioni

1. Con riferimento alle prestazioni definite al primo comma dell'articolo due, le norme del presente regolamento integrano e sostituiscono ove compatibili, le previsioni regolamentari che disciplinano la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed altri vantaggi economici emanate ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.241.
2. Parimenti integrata o sostituita ove compatibile è ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.

ART. 5
Situazione economica

1. L'accesso o la partecipazione ai costi delle prestazioni sociali agevolate erogate dall'amministrazione comunale avviene in rapporto alla condizione economica del nucleo familiare del richiedente.
2. La situazione economica è valutata combinando tra loro il reddito, patrimonio e composizione del nucleo familiare così come definiti e con le modalità di calcolo di cui al decreto legislativo 109/98 e del DPCM 7 maggio 1999 n.221 e loro integrazioni e modificazioni (vedi Allegato A: Note tecniche per l'applicazione dell'ISEE)
3. È fatto salvo di diritto del cittadino a non essere soggetto a tale valutazione. In tal caso l'accesso alle prestazioni sociali avverrà senza godimento di alcuna agevolazione tariffaria o di precedenza dipendenti dalla situazione economica.

ART. 6
Variazioni del nucleo familiare per particolari prestazioni

1. Ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo n.109/98 e successive modificazioni, l'amministrazione comunale prevede, per talune delle prestazioni agevolate di cui al titolo secondo del presente regolamento, la possibilità di assumere una composizione di nucleo familiare estratta rispetto a quella risultante dall'applicazione dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto citato.
2. Al nucleo comunque definito si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del decreto legislativo n. 109/98.
3. Tale composizione familiare ridotta, troverà applicazione solo se l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente calcolato rispetto ad essa risulterà più favorevole rispetto a quello calcolato con riferimento al nucleo individuato dalla normativa nazionale.

ART. 7
Rilevanti variazioni della situazione economica

1. Qualora subentrino rilevanti variazioni, aventi carattere non transitorio, nelle consistenze reddituali o patrimoniali in godimento, rispetto a quelle dichiarate al fine del calcolo della situazione economica, tali da comportare una variazione nella quota di partecipazione ai costi superiore al 25% o una più favorevole collocazione nelle graduatorie di accesso ai servizi l'amministrazione comunale, previa analitica documentazione delle predette variazioni, riconosce all'utente la possibilità di chiedere il calcolo dell'Isee secondo tali, più favorevoli condizioni.
2. Non rappresentano rilevante variazione della situazione economica trasferimenti a favore di terzi di consistenze patrimoniali mobiliari di alcun membro del nucleo familiare.

ART. 8
Competenze

1. Le prestazioni sociali agevolate saranno concesse con atto del responsabile d'ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento ai sensi dell'art. 3 primo comma del d.lg.vo 109/98 e successive modificazioni, della sussistenza di tutte le condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.
2. Dal valore dell'Isee, calcolato secondo le modalità definite dall'art. 2 del decreto legislativo n.109/98, va data contestuale informazione al richiedente, mediante trasmissione allo stesso dell'attestazione ottenuta dal sistema informativo dell'Inps.
3. Qualora, in corso d'anno, l'utente o altro componente del suo nucleo familiare definito ai fini Isee, si avvalga della facoltà di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva, l'efficacia della medesima è sospesa per i servizi la cui durata sia pari all'anno scolastico fino all'inizio del successivo. Per tre mesi per i servizi erogati in via continuativa.

ART. 9
Procedimento di controllo delle dichiarazioni sostitutive

1. Spetta, altresì, al responsabile del servizio espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
2. La percentuale di autodichiarazioni ai fini Isee da sottoporre annualmente a controllo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 109/98 e del capo V del testo unico in materia di documentazione amministrativa approvato con DPR n. 445/2000 è definita con determinazione dirigenziale, in misura non inferiore al 20%.

ART. 10
Convenzioni con i C.A.F.

1. È facoltà dell'Amministrazione Comunale, stipulare apposita convenzione con i CAF, al fine di garantire:
 - a) Adeguate garanzie di espletamento delle complesse procedure di raccolta, istruttoria e gestione delle autocertificazioni Isee sotto il profilo professionale;
 - b) Un numero maggiore di sportelli a disposizione del pubblico ove, oltre che la mera presentazione della modulistica compilata, l'utente possa ricevere, senza sostenere spese, un'adeguata consulenza per la compilazione.

A tal fine l'amministrazione ricorre alla stipula di apposita convenzione, il cui testo, redatto in osservanza di criteri che seguono, con tutti i Caf abilitati operanti sul territorio comunale e senza pregiudizio di estensione della stessa ad ulteriori Caf che, aprendo sedi sul territorio, intendano avvalersene.
2. La convenzione prevede un costo per il Comune per ogni pratica elaborata e trasmessa al Comune di Verbania, con conseguente acquisizione dell'attestazione contenente il calcolo dell'Ise e dell'Isee;
3. Non vengono riconosciuti costi specifici per l'attività di mera informazione, o di parziale o incompleta compilazione della modulistica.
4. L'adesione alla convenzione prevede anche la partecipazione a periodiche riunioni con l'amministrazione comunale di carattere tecnico, al fine dello scambio di informazioni, adozione concordata di buone pratiche organizzative, monitoraggio e verifica delle soglie individuate per l'accesso ai servizi comunali soggetti all'Isee.
5. In ogni caso, il Caf adegua le proprie modalità operative alle novità normative introdotte sull'Isee, in corso di validità della convenzione, senza per questo vantare maggiori oneri sul Comune.